SENTENZA DELLA CORTE
DELL'8 DICEMBRE 1970 [1]

Deutsche Bakels GmbH contro Oberfinanzdirektion München (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof)

Causa 14-70

Massime

1. *Tariffa doganale comune — Descrizione delle merci — Portata uniforme nel mercato comune — Interpretazione — Rispetto delle attribuzioni comunitarie — Norme interpretative emanate dagli Stati membri — Sono vietate*
   (Regolamento del Consiglio n. 950/68)
2. *Tariffa doganale comune — Descrizione delle merci — Portata uniforme nel Mercato comune — Mancanza di disposizioni comunitarie — Convenzione sulla nomenclatura di Bruxelles — Note esplicative e pareri sulla classificazione — Rilevanza*

1. Posto che le varie voci della tariffa doganale comune devono avere, in tutti gli Stati membri, la stessa portata, la loro interpretazione può essere effettuata unicamente nel rispetto delle attribuzioni comunitarie. Ne consegue che, pure in mancanza di una formale interpretazione comunitaria, le note esplicative (relative alle voci della tariffa doganale comune) emananti dalle autorità nazionali non possono avere valore vincolante.

2. In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative e i pareri sulla classificazione, previsti dalla convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, sono un mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune.

Nel procedimento 14-70

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente

1 — Lingua processuale : tedesco

tra

DEUTSCHE BAKELS GMBH

e

OBERFINANZDIREKTION MÜNCHEN,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 160/66/CEE, sostituito dal regolamento del Consiglio n. 1059/69/CEE, in relazione al regolamento del Consiglio n. 950/68/CEE,

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e A. Trabucchi, presidenti di Sezione, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici,

avvocato generale : K. Roemer
cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue :

La « Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali » del 15 dicembre 1950 (cosiddetta « Nomenclatura di Bruxelles ») obbliga ciascuna delle parti contraenti ad adeguare la propria tariffa doganale alla nomenclatura stessa. Poiché gli Stati membri della CEE aderiscono tutti alla suddetta convenzione, la tariffa doganale comune è anch'essa basata sulla nomenclatura di Bruxelles.

Al fine di risolvere i problemi d'interpretazione relativi alle varie voci della nomenclatura, la convenzione ed i testi ad essa allegati prevedono la redazione di « note esplicative » da parte del « Consiglio di cooperazione doganale », nonché l'emanazione di « pareri sulla classificazione » da parte del « comitato per la nomenclatura » costituito in seno al Consiglio stesso. Mentre le « note esplicative » hanno lo scopo di definire l'ambito di applicazione di una determinata voce della nomenclatura, i « pareri sulla classificazione » prendono in esame una determinata merce per stabilirne l'esatta classificazione.

Il 24 ottobre 1968, la « Oberfinanzdirektion » (Ufficio finanziario centrale

di un Land) notificava alla Deutsche Bakels GmbH (in prosieguo designata « ricorrente ») istruzioni tariffarie obbligatorie (« verbindliche Zolltarifauskunft ») relative ad un prodotto emulsionante per panificazione, denominato « Voltem » e costituito per il 51,35 % da saccarosio e per il resto da estere dell'acido diacetil-tartarico e da trigliceridi (press'a poco nella proporzione di 2 : 3). Il prodotto viene usato come emulsionante e stabilizzatore per il pane e per i dolci, in dosi del 2-3 % della quantità di farina, per ottenere una buona fermentazione degl'impasti ed un maggior volume dei prodotti finiti, come pure una migliore consistenza della mollica nel caso del pane. La « Oberfinanzdirektion » classificava la merce sotto la voce 21.07-F-I-e-l della tariffa doganale [1].

La merce veniva così sottoposta al dazio del 17 % [2], che costituisce uno dei due elementi — l'altro è un elemento mobile — dell'onere previsto dall'articolo 10 del regolamento del Consiglio 27 ottobre 1966, n. 160/66/CEE, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU del 28 ottobre 1966, pag. 3361), sostituito dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059/69/CEE, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU del 12 giugno 1969, n. L 141, pag. 1).

La « Oberfinanzdirektion » respingeva la richiesta della ricorrente tendente a far classificare la merce sotto la voce doganale 38.19 [3], in quanto i componenti del « Voltem » sono sostanze alimentari (grassi e zucchero).

Il ricorso « per saltum » della ricorrente al Bundesfinanzhof era fondato soprattutto sul tenore delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, relative alla voce 21.07 : in quest'ultima rientrano soltanto le preparazioni destinate all'alimentazione umana e che per il loro valore nutritivo o per il loro sapore vengono impiegate nella fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana. Le preparazioni che, per la natura dei loro componenti o l'esiguità delle dosi normalmente impiegate, vengono aggiunte per scopi palesemente diversi da quelli sopra indicati — ad esempio, emulsionanti, stabilizzatori, anche se miscelati a sostanze alimentari (zucchero, latte in polvere) che servono a facilitare il dosaggio — non rientrano nella voce doganale 21.07, ma di regola nella voce 38.19.

Ora, sosteneva la ricorrente, lo zucchero contenuto nel « Voltem » serve solo come supporto per facilitare o addirittura per rendere possibile il dosaggio. Essendo impiegato solo nella modesta proporzione dell'1-2 % e servendo a scopi diversi dall'alimentazione e dall'esaltazione del sapore, il « Voltem » rientra nella voce doganale 38.19, ed in effetti, nei paesi in cui la tariffa doganale è basata sulla nomenclatura di Bruxelles, esso è stato generalmente classificato sotto questa voce. Anche le autorità doganali tedesche si sono attenute a questo modo di procedere, fino alla modifica delle norme riguardanti la voce doganale 21.07, apportata con decreto 22 giugno 1967 relativo alle note esplicative della tariffa doganale tedesca (BGBl II, 1967, pag. 1935). Questa modifica si basava su un « parere sulla classificazione » del comitato per la nomenclatura di Bruxelles, relativo alla voce 21.07 : sotto questa voce erano state classificate, per la loro composizione, due specie di additivi usati per la panificazione ed in pasticceria. Ora, né la composizione né l'uso cui è destinato il « Voltem » corrispondono a quelli dei prodotti contemplati nel detto « parere ».

1 — Voce doganale 21.07 : « Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove ».

2 — Cfr. allegato III del regolamento del Consiglio 28.6.1968, n. 950/68/CEE, relativo alla tariffa doganale comune (*GU* del 22.7.1968, n. L 172, pag. 1 e segg.)

3 — Voce doganale 38.19 : « Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o dell'industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove ».

La « Oberfinanzdirektion » concludeva per la reiezione del ricorso.
Essa sosteneva che l'estere dell'acido diacetil-tartarico va equiparato, per la sua struttura chimica, per il modo di scomposizione da parte dell'organismo e per la sua funzione nella fabbricazione di prodotti alimentari, ai monogliceridi e ai digliceridi. In entrambi i casi è l'azione fisiologica che rende tali sostanze particolarmente adatte quali emulsionanti per prodotti alimentari. Dal punto di vista della struttura chimica, essi sono dei digliceridi (sostanze grasse), quindi sono sostanze alimentari. In base alle note esplicative tedesche relative alla voce doganale 38.19, le preparazioni contenenti sostanze del genere non sono più comprese in questa voce, nella quale rientrano soltanto gli additivi usati per la panificazione ed in pasticceria, i cui componenti siano monogliceridi, digliceridi e altre sostanze, diverse dalle sostanze alimentari. Queste ultime, sempre secondo le note esplicative tedesche, vanno classificate sotto la voce doganale 21.07.
Il 21 gennaio 1970, veniva adottato il regolamento della Commissione n. 107/70/CEE, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 F della tariffa doganale comune (GU del 22 gennaio 1970, n. L 16, pag. 9), che classificava i prodotti come il « Voltem » nella sottovoce 21.07 F.
Con ordinanza 25 febbraio 1970, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :

1) Se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, si debba attribuire valore obbligatorio alle disposizioni nazionali esistenti in materia.
2) Qualora la prima questione venga risolta in senso negativo; se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, ci si debba attenere alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles del 1955.
3) Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo; come si debbano distinguere i concetti di « preparazioni alimentari », di cui alla voce 21.07, e « preparazioni chimiche », di cui alla voce 38.19 della tariffa doganale comune, e se il criterio decisivo al riguardo sia la (prevalente) destinazione, il (prevalente) sapore o il contenuto di sostanze alimentari ».

Nell'ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof osserva inoltre che la delimitazione stabilita dal regolamento n. 107/70/CEE fra la voce 21.07 e la voce 38.19 non corrisponde né alle note esplicative in vigore nella Repubblica federale al momento della notifica della « verbindliche Zolltarifauskunft », né alle note esplicative del « Consiglio di cooperazione doganale ».
Infatti, mentre il criterio di delimitazione seguito dal regolamento è il contenuto prevalente di sostanze alimentari, le note esplicative tedesche e le note « di Bruxelles » prendono in considerazione soprattutto il valore nutritivo o il sapore.
Questa differenza, nonché il fatto che il regolamento n. 107/70/CEE è entrato in vigore soltanto il 30 gennaio 1970, giustificano, secondo il Bundesfinanzhof, il deferimento alla Corte delle suddette questioni.
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1970.
La ricorrente, il governo tedesco e la Commissione delle CCEE hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.
La Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
La ricorrente, il governo tedesco e la Commissione delle CCEE hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 29 ottobre 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 novembre 1970.
La ricorrente era rappresentata dall'avv. Schürmann, del foro di Francoforte; il governo tedesco, dai sigg. Morawitz, Cludius e Karbe; la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. Kalbe.

Le osservazioni delle parti

Le osservazioni delle parti si possono riassumere come segue :

1 — *Sulla prima questione*

Sia il governo tedesco che la Commissione propongono di risolvere la questione in senso negativo, poiché la sentenza 40-69 non lascia dubbi in proposito.

2 — *Sulla seconda questione*

a) Osservazioni della Commissione

La Commissione sostiene che le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles (come pure i « pareri sulla classificazione ») non sono atti vincolanti nell'ordinamento giuridico comunitario, poiché il Consiglio di cooperazione doganale non dispone di poteri normativi diretti, e dato che le note esplicative e i « pareri sulla classificazione » non fanno parte integrante della convenzione.
Per contro, essi vanno certamente considerati come pareri di un esperto in merito alla portata delle varie voci doganali della nomenclatura. È perciò possibile prenderli in considerazione anche per l'interpretazione della tariffa doganale comune, che segue la falsariga della nomenclatura di Bruxelles.
Secondo la Commissione, tuttavia, questa constatazione è sottoposta a due riserve. In primo luogo, per quanto riguarda la tariffa doganale comune, sulle note esplicative e sui pareri del Consiglio di cooperazione doganale prevalgono, eventualmente, i principi interpretativi propri della suddetta tariffa, nonché le note esplicative e le apposite decisioni relative alla classificazione, adottate per l'applicazione della tariffa stessa.
Inoltre, e in via più generale, le note esplicative non hanno valore che nella misura in cui esse non sono superate dagli sviluppi commerciali e tecnici. Al riguardo la Commissione osserva, del resto, che le conseguenze di tale superamento sono in pratica corrette, talvolta, dall'emanazione di un « parere sulla classificazione », strumento inteso per l'appunto ad ottenere un adattamento a sviluppi del genere.

b) Osservazioni del governo tedesco

Il governo tedesco sostiene che, riguardo alla seconda questione, vanno presi in considerazione, oltre le note esplicative, anche i « pareri sulla classificazione », che rappresentano anch'essi un elemento essenziale ai fini della precisazione della nomenclatura di Bruxelles.
Quanto alla soluzione da dare alla presente questione, il governo tedesco ricorda una sentenza del Bundesfinanzhof, relativa agli obblighi della Repubblica federale di Germania nell'ambito della nomenclatura di Bruxelles, sentenza valida anche nella fattispecie in esame [1]. Basandosi su questa giurisprudenza, il governo federale sostiene che, se è vero che le note esplicative e i « pareri sulla classificazione » del Consiglio di cooperazione doganale non sono atti aventi forza obbligatoria diretta, che s'impongono al giudice, tuttavia il fatto che la Comunità abbia adottato la nomenclatura di Bruxelles implica necessariamente ch'essa ha assunto l'impegno di garantirne l'applicazione uniforme, e pertanto di conformarsi ai suddetti atti. Esso propone quindi di risolvere

1 — Sentenza 10 marzo 1970, AZ : III A/5-51069-112/70.

la questione nel senso che, in mancanza di norme o direttive interpretative comunitarie aventi forza obbligatoria, le principali voci della tariffa doganale comune vanno interpretate alla luce delle note esplicative e dei « pareri sulla classificazione » relativi alla nomenclatura di Bruxelles.

c) Osservazioni della ricorrente

Nella discussione orale, la ricorrente ha osservato, fra l'altro, che rientra nell'interesse della stessa Comunità, ai fini di un'applicazione per quanto possibile uniforme della tariffa doganale comune, il conformarsi alle note esplicative ed ai « pareri sulla classificazione » del Consiglio di cooperazione doganale. Essa ricorda, d'altra parte, che la questione non verte sull'obbligatorietà (« Verbindlichkeit ») o meno delle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles; il Bundesfinanzhof chiede unicamente se tali note siano decisive (« Massgeblichkeit,») al fine dell'interpretazione delle voci doganali, come sostiene fermamente la ricorrente.

3 — Sulla terza questione

a) Osservazioni della Commissione

La Commissione ricorda che il regolamento n. 107/70/CEE ha classificato le preparazioni tipo « Voltem » nella voce 21.07-F, « sia per la loro utilizzazione come integratori nell'alimentazione umana, sia per la loro composizione ». Ora, questo regolamento è a suo parere un atto semplicemente dichiarativo.

Infatti, dalla stessa nozione di « preparazioni alimentari » si desume che gli elementi decisivi per la classificazione sono il contenuto di sostanze alimentari e l'impiego a fini alimentari.

Per contro, il fatto che le note esplicative « di Bruxelles » non fanno rientrare nella voce 21.07 talune preparazioni parzialmente alimentari, a causa dello scopo per cui vengono incorporate nei prodotti e dell'esiguità delle dosi in cui sono impiegate, costituisce una fonte di ambiguità. Non è escluso, infatti, che una preparazione quale il « Voltem » venga aggiunta a determinati prodotti non solo — e forse per nulla affatto — quale emulsionante, ma anche in considerazione del suo contenuto di sostanze grasse e di saccarosio.

Classificando il « Voltem » sotto la voce 38.19, si consentirebbe all'industria trasformatrice di aggirare i prezzi elevati di queste ultime sostanze nel Mercato comune.

Gli organismi competenti per la nomenclatura di Bruxelles sono giunti, del resto, alla stessa conclusione. Il Consiglio di cooperazione doganale sta preparando una modifica delle note esplicative a questo riguardo, mentre il « comitato per la nomenclatura » se ne è discostato, dal canto suo, classificando preparazioni analoghe al « Voltem » non già sotto la voce 38.19, ma sotto la voce 21.07.

D'altra parte, applicando le « norme generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune », ed in ispecie il n. 3, lettera c) e il n. 5 [1], si aggiunge ugualmente alla necessità di applicare la voce 21.07.

La Commissione osserva infine che la protezione doganale, cui mira il regolamento n. 160/66/CEE (come pure il regolamento 1059/69/CEE, che lo ha sostituito), sarebbe incompleta qualora non si estendesse a preparazioni quali il « Voltem », contenenti una notevole quantità di prodotti agricoli.

Di conseguenza, essa conclude che, ai fini della delimitazione delle voci doganali 21.07 e 38.19, non vanno presi in considerazione esclusivamente il valore nutritivo e le caratteristiche di sapore del prodotto di cui trattasi, ma è opportuno considerare anche il contenuto di zucchero, prodotti del latte e cereali, pur tenendo debitamente conto dell'uso cui il prodotto è destinato.

1 — Cfr. regolamento CEE, 22.7.1968 n 950, (*GU* n. L 172 pag. 11).

b) Osservazioni del governo tedesco

Il governo tedesco ha prodotto un « parere sulla classificazione », in cui il comitato per la nomenclatura aveva classificato sotto la voce 21.07 taluni additivi usati nella panificazione, la cui composizione comprende una percentuale elevata di prodotti chimici, e sostiene che tale parere è stato confermato dal Consiglio di cooperazione doganale nella riunione dei giorni 6-9 giugno 1967.

Quanto alla delimitazione delle voci 21.07 e 38.19, con riguardo agli additivi in uso per la panificazione ed in pasticceria, il governo tedesco enumera alcuni criteri che a suo avviso vanno scartati, e cioè :

— se l'additivo in questione sia stato aggiunto come stabilizzatore o emulsionante, oppure allo scopo di migliorare le caratteristiche di sapore del prodotto : i due obiettivi, infatti, coincidono, perché ogni miglioramento nella preparazione di un prodotto del genere mira, in fin dei conti, ad ottenere un miglioramento del sapore;

— la quantità dell'additivo destinata ad essere incorporata nel prodotto principale : tale quantità dipende, infatti, sia da quest'ultimo che dall'additivo;

— se le sostanze componenti dell'additivo siano destinate « all'alimentazione umana » : esse sono sempre tali, sia che si tratti di « sostanze naturali » (zucchero, farina, ecc.), sia che si tratti di « sostanze chimiche » (mono e digliceridi, sorbitol, ecc.).

Il solo criterio adeguato, in definitiva, è quello che fa dipendere la classificazione nell'una o nell'altra voce doganale dalla prevalente percentuale di ingredienti tipicamente alimentari o chimici. In questo senso, d'altra parte, si sono orientati tanto il « comitato della nomenclatura » (nei suddetti « pareri sulla classificazione »), quanto la Commissione (regolamento n. 107/70/CEE).

In merito alla classificazione del « Voltem », il governo tedesco ha ripreso, durante la fase orale, gli argomenti svolti dalla « Oberfinanzdirektion » dinanzi al Bundesfinanzhof.

c) Osservazioni della ricorrente

La ricorrente sostiene che a torto la « Oberfinanzdirektion » ha assimilato l'estere dell'acido diacetil-tartarico (DTEM) ai mono- e digliceridi. A sostegno di questa tesi essa addice, fra l'altro, i seguenti argomenti :

— le rispettive formule chimiche sono nettamente diverse;

— l'idrolisi del DTEM dà, oltre agli acidi grassi ed al glicerolo (derivati idrolitici dei mono- e digliceridi), anche quantità notevoli di altre sostanze, che del resto non sono destinate all'alimentazione umana;

— la legislazione tedesca sulle sostanze alimentari considera il DTEM come un prodotto chimico artificiale, e ne limita perciò l'uso;

— la preparazione del DTEM è assai costosa, di guisa che non sarebbe interessante procedervi, se in realtà i mono- e digliceridi, la cui produzione è molto più economica, fossero suoi perfetti surrogati;

— è infatti il DTEM che conferisce al « Voltem » le proprietà di emulsionante e stabilizzatore, mentre gli altri componenti hanno soltanto una funzione di supporto.

Circa la classificazione del « Voltem », la ricorrente sostiene ch'essa deve avvenire secondo le « norme generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune » ed in ispecie secondo il n. 3, lettera b). Si tratta quindi di determinare la sostanza che conferisce al « Voltem » il suo carattere essenziale. Ora, se è possibile, al riguardo, considerare elemento essenziale l'uso del prodotto, la sua composizione, o anche il valore pecuniario dei componenti, il criterio adottato dal Consiglio di cooperazione è quello dell'uso normale del prodotto. Non ci si può basare, invece, come fa la

Commissione, unicamente su una data percentuale di sostanze alimentari contenute nel prodotto, per concludere che l'uso principale cui è destinato il prodotto è l'alimentazione. Per quanto riguarda i motivi dell'impiego, la ricorrente fa inoltre una distinzione fra a) uso previsto, b) uso possibile e c) uso effettivo del « Voltem »; le preoccupazioni della Commissione e del governo tedesco riguardano soprattutto l'uso possibile. Questi timori sono tuttavia infondati, in quanto l'aggiunta di quantità poco più che minime di « Voltem » rischia già di rendere il prodotto immangiabile.

In diritto

1 Con ordinanza 25 febbraio 1970, pervenuta a questa Corte il 6 aprile 1970, il Bundesfinanzhof della Repubblica federale tedesca ha deferito, in forza dell'articolo 177 del trattato che istituisce la CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio CEE 28 giugno 1968 n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1968, n. L 172).

Sulla prima questione

2 Con la prima questione si chiede alla Corte se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, si debba attribuire valore obbligatorio alle disposizioni nazionali esistenti in materia.

3 In forza degli articoli 28 e 111 del trattato CEE, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune, il quale reca in allegato la tabella dei dazi.

Le voci di detta tabella si possono interpretare solo facendo salve le competenze comunitarie. L'esistenza stessa della tariffa doganale comune implica infatti che le sue voci devono avere la stessa portata in tutti gli Stati membri. Questa esigenza resterebbe insoddisfatta se, in caso d'incertezza circa la classificazione doganale di una merce, ciascuno Stato membro potesse autonomamente determinare tale portata mediante interpretazione.

4 È vero che, in caso di difficoltà nella classificazione di una merce, l'amministrazione nazionale può essere indotta ad emanare norme d'attuazione

ed a chiarire in tale occasione i dubbi cui dà luogo la descrizione di un prodotto; essa però può farlo soltanto nel rispetto delle norme comunitarie e senza poter dettare norme d'interpretazione aventi carattere obbligatorio.

5 La prima questione deferita dal Bundesfinanzhof va quindi risolta nel senso che, nemmeno in mancanza di un'interpretazione comunitaria formale, si può attribuire alle note esplicative delle voci doganali della tariffa comune emananti dalle autorità nazionali il carattere di interpretazione vincolante.

Sulla seconda questione

6 Per il caso che la prima questione sia risolta in senso negativo, il Bundesfinanzhof chiede alla Corte se, fino a quando non siano state emanate norme comunitarie per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune, ci si debba attenere alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles del 1955.

7/8 È pacifico che la tariffa doganale comune allegata al regolamento n. 950/68 è basata sulla nomenclatura di Bruxelles, fissata con la convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, del 15 dicembre 1955, alla quale gli Stati membri hanno aderito. Onde garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi della nomenclatura, gli articoli III e IV della convenzione stabiliscono che un comitato della nomenclatura redigerà, sotto la responsabilità del Consiglio di cooperazione doganale, delle note esplicative e dei pareri sulla classificazione.

9 Dette note e pareri costituiscono un mezzo d'interpretazione il quale indica il significato e la portata, tanto iniziali quanto attuali, delle varie voci doganali.

In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, il loro valore per quanto riguarda l'interpretazione della nomenclatura non può essere messo in dubbio dagli organi incaricati di dare applicazione alle disposizioni comunitarie che riproducono la nomenclatura di Bruxelles.

10 In particolare, fino a quando le voci della tariffa doganale comune non avranno costituito oggetto di note esplicative nell'ambito comunitario, l'osservanza di dette note e pareri giova a garantire che la tariffa esterna comune sia interpretata e applicata in modo uniforme a tutte le frontiere del mercato comune. La consultazione e l'osservanza delle note esplicative e dei pareri sulla classificazione favoriscono quindi il ravvicinamento delle prassi delle autorità incaricate dell'applicazione della tariffa doganale comune.

11 In queste circostanze, gli scopi e la ratio della tariffa doganale comune implicano che, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, si deve riconoscere alle note esplicative ed ai pareri sulla classificazione sopra menzionati il valore di mezzi idonei per l'interpretazione delle voci tariffarie di cui al regolamento 950/68.

La seconda questione sottoposta dal Bundesfinanzhof va quindi risolta in senso affermativo.

Sulla terza questione

12 Posto che la terza questione è stata deferita solo per il caso che la seconda fosse risolta in senso negativo, non è il caso di prenderla in esame.

Sulle spese

13/14 Le spese esposte dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, questo procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso del giudizio pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa di merito del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 18-29, 111 e 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE, 28 giugno 1968 n. 950,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania, con ordinanza 25 febbraio 1970, afferma per diritto :

1° **Il regolamento del Consiglio CEE 28 giugno 1968 n. 950 va interpretato nel senso che non è consentito agli Stati membri di emanare disposizioni interne vincolanti circa la portata del regolamento o delle voci tariffarie ivi contenute.**

2° **In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, le note esplicative ed i pareri sulla classificazione contemplati dalla convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali hanno il valore di mezzo idoneo per l'interpretazione delle voci della tariffa comune.**

Così deciso e pronunziato all'udienza tenuta a Lussemburgo, l'8 dicembre 1970.

Lecourt Donner Trabucchi

Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher

Lussemburgo, 8 dicembre 1970.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt